

Legge 13 e rapporti con il Condominio

Se i lavori di abbattimento delle barriere sono da eseguire nelle parti comuni del condominio (accesso allo stabile, scale, ascensore, percorsi esterni, ecc.) è necessaria l'approvazione da parte della assemblea condominiale che, su questi aspetti, delibera con le maggioranze previste dalla normativa. E' utile prendere contatto con l'Amministratore del condominio che possa fungere da mediatore tra le esigenze della persona disabile e le eventuali "resistenze" degli altri condomini. Si ricorda che se il condominio non assume la deliberazione (rifiuto) o non esamina la richiesta della persona disabile entro tre mesi le opere considerate "facilmente rimovibili" (servoscala, rampe) possono essere realizzate anche in mancanza di un formale parere dell'assemblea condominiale (art.2, lg.13/89).

Si ricorda infine che se l'onere delle spese viene assunto dal condominio, l'eventuale contributo non va alla persona disabile, ma al condominio e serve ad abbattere i costi imputati ad ogni singolo inquilino.